

Ab. 1 alla lettera N. 1042 del 10-9-1969

Spedizione in abbonamento
15-9-1969

Gruppo I

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Paolo Caridi)
Anno 110° - Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 24 luglio 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

Anno L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita presso la Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre, Palazzo del Ministero del Tesoro) e Via del Tritone, 81/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piazza Plebani) e presso le librerie e depositarie del Capoluogo di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione postale. Le inserzioni e le comunicazioni sono accettate nella redazione della Gazzetta Ufficiale, si ricevono a Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono ricevere e consegnare i fascicoli con un piccolo anticipo sul prezzo dell'importo.

Pubbl. cont. all'Ufficio del Comune di Pesaro per il periodo 15 settembre 1969 - contro un importo di Lire 28.2.10.80
Medesimo periodo e rimasta depositata nella Segreteria del Comune di Pesaro

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1969.
Approvazione del piano tecnico n. 7/21/0 e n. 23/2, presentati dalla S.P. - Pesaro - per l'estensione del fonico p.a., concernenti la sistemazione tecnica amministrativa dei distretti telefonici di Pesaro e Viterbo.
Pag. 453



LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 391.

Inclusione parziale dell'abitato di Serramonacesca, in provincia di Pescara, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato Pag. 4539

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 392.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Ospedali Galliera », con sede in Genova Pag. 4539

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 393.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova Pag. 4540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 394.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino Pag. 4541

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. 395.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari Pag. 4542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 396.

Proroga della validità dei decreti emanati per la esecuzione della Convenzione Yaoundé del 20 luglio 1963 relativa all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli stati africani e malgascio Pag. 4543

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Baunei Pag. 4545

ORDINANZA MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Norme sanitarie per l'importazione di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne dal Regno Unito e dalla Repubblica d'Irlanda Pag. 4545

DECRETO PREFETTIZIO 10 luglio 1969.

Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità di Palermo Pag. 4547

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 luglio 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ortelle Pag. 4547

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorso Pag. 4548

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 4548

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 4548

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 4548

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 4548

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Baunei.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'intero territorio comunale di Baunei;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Baunei (Nuoro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè trattasi di uno dei territori più intatti — sia per quanto riguarda la zona montuosa dell'interno che il litorale marino lunghissimo — dell'intera Sardegna e in esso veramente è sintetizzata la maggiore bellezza dell'isola in tutti i suoi più suggestivi aspetti, sia geologici che botanici che genericamente estetici, elementi questi che concorrono a formare un susseguirsi di quadri naturali di rilevante importanza ed a costituire, unitamente agli abitanti di Baunei, di S. Maria Navarrese e alle altre frazioni minori sparse per i monti o in vista del mare, complessi di cose immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Baunei (Nuoro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Baunei provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1969

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile

LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali
della provincia di Nuoro

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno 9 del mese di luglio, in Nuoro nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 17 previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

BAUNEI. — Tutela dell'intero territorio comunale o parte di esso.

(Omissis).

La commissione all'unanimità delibera di includere fra i territori soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio comunale di Baunei.

Il sindaco tiene ancora una volta a far presente l'impegno che discende dall'art. 7 della suddetta legge, impegno per ciò che riguarda la sostanza e per ciò che riguarda i termini di cui è parola nello stesso articolo, nel senso che l'inclusione del territorio comunale di Baunei, negli elenchi dei territori vincolati non comporta un divieto ma un controllo delle opere da eseguirsi.

Il motivo dell'inclusione dell'intero territorio comunale di Baunei fra quelli tutelati dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 è il seguente:

Trattasi di uno dei territori più intatti — sia per quanto riguarda la zona montuosa dell'interno che il litorale marino lunghissimo — dell'intera Sardegna e in esso veramente è sintetizzata da maggiore bellezza dell'isola in tutti i suoi più suggestivi aspetti, sia geologici che botanici che genericamente estetici. Pertanto il suddetto territorio ricade inoppugnabilmente fra le cose previste dal comma 1° dell'articolo uno della legge citata per i suoi singolarissimi caratteri di bellezza naturale e di singolarità geologica. Ricade anche nel comma terzo dell'articolo stesso, poichè gli abitati di Baunei, di S. Maria Navarrese e le altre minori frazioni sparse per i monti o in vista del mare sono veramente dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Infine il suddetto territorio ricade anche nel punto 4° dell'articolo citato poichè per l'intera sua estensione esso è tutto un susseguirsi di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

La commissione sente il dovere di raccomandare che ogni nuovo inserto di opera umana sia da considerarsi con la più grande cautela, pur senza completamente inibire un comprensibile sviluppo economico.

(6424)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Norme sanitarie per l'importazione di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne dal Regno Unito e dalla Repubblica d'Irlanda.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;